



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

**\*\*\*COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE \*\*\***

**Numero 8 Data 18-05-20**

-----  
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno  
2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)  
-----

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DE DOMINICIS CRISTIAN JONNY	P
TULLII SIMONE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
D'ARCHIVIO GABRIELE	P	DI FELICIANONIO STEFANO	P
TIBERII CHIARA	P	DE SANCTIS ANGELA	P
BARNABEI SIMONE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Di Giacinto Romina

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to Di Giacinto Romina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,0
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	6,0
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 27 del Regolamento Comunale)	///
4	USO GRATUITO - Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale con conseguente riduzione della base imponibile al 50% se ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 del Regolamento Comunale IUC	8,0
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	///
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (immobili Cat. D)	9,0
7	Immobili locati ( si veda anche l'art. 32 bis del Regolamento Comunale IUC)	8,0
8	Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 27 del Regolamento Comunale IUC)	///

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
------	--------------------------	---------------

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,8
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le abitazioni cat. A1, A8 e A9) (art. 23 regolamento comunale IUC a partire dal 01/01/2016).....	---
3	Terreni edificabili.....	1
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9	---
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
6	Fabbricati inagibili, a seguito del sisma Abruzzo 2009, con esito B, C, E, F a seguito di sopralluogo da parte della Protezione Civile	---
7	Immobili di categoria "D".....	1,5

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro **370.000,00**, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro **75.453,27**;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	6,0
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
5	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	10,60
6	Aree fabbricabili	10,60

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e smi, depositato agli atti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 24/2020);

Dichiarata aperta la discussione relazione il vicesindaco Bordelletti

Interviene il cons. Di Bartolomeo G. il quale anticipa il voto contrario per la scelta dell'amministrazione di aumentare le aliquote pur consapevole che è rimesso alla maggioranza la regolamentazione della fiscalità locale.

Chiusa la discussione

resi per alzata di mano;

## DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2020:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 - A/8 - A/9)	6,0
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
4	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
5	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	10,60
6	aree fabbricabili	10,60

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euroin ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per Cat. A/1 - A/8 - A/9)	200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to TAGLIERI SERENA

IL PRESIDENTE  
f.to TIBERII MANUELE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4^-Dec. Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Di Giacinto Romina

Colledara, li \*\*\*\*\* 22 MAG 2020

Pubb. n. 349

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
f.to Polisini Franco

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. \_\_ fogli e n. \_\_ facciate e considerati parte integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

25/5/20



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIERI SERENA

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL  
DEC. LGV. N. 267/2000;

[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.  
 ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

18 MAG 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to TAGLIERI SERENA

